



Sindacato Lavoratori Comunicazione

Lavori usuranti

Il decreto interministeriale che deve stabilire le modalità attuative in merito al riconoscimento dei benefici per i lavori usuranti, decreto che doveva essere emesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 67/2011 (26 maggio 2011), non è ancora stato emanato. Il Ministero del lavoro, in attesa del predetto decreto “attualmente in corso di perfezionamento,” ha dato le prime indicazioni operative sulla questione con la circolare n. 22 del 10 agosto.

Con questa circolare la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e quella per l'Attività Ispettiva forniscono le prime indicazioni operative per l'accesso anticipato al pensionamento in favore degli addetti alle [lavorazioni particolarmente faticose](#) e pesanti individuati dal D.Lgs 67/2011. In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento, il Ministero ritiene necessario fornire indicazioni operative rivolte in particolare a coloro che sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al [beneficio entro](#) il 30 settembre 2011. La circolare specifica le categorie di lavoratori interessati, le condizioni per l'esercizio del diritto, la misura del beneficio, la documentazione necessaria, l'istruttoria delle domande, gli obblighi comunicazionali e l'attività di accertamento.

Sono lavorazioni particolarmente usuranti (art. 2 DM 19-5-1999):

- a) Quelle in galleria, nelle cave, nei cassoni, quelle dei palombari, quelle ad alte temperature, del vetro cavo, della costruzione navale, della riparazione e manutenzione navale, quelle dell'asportazione dell'amianto;
- b) Quelle dei turni notturni, ossia 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore e per un minimo di giorni lavorativi all'anno:
 - 1) non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009;
 - 2) non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1 luglio 2009;
- c) al di fuori dei casi di cui al punto b) rientrano i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l'intero anno;
- d) quelle dei processi produttivi in serie: lavorazioni dolciarie, delle resine, delle macchine per cucire, della costruzione di autoveicoli, degli apparecchi termici, degli elettrodomestici, di strumenti e apparecchi, di confezioni di tessuti e di calzature;
- e) quelle di conduzione di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti.

Le lavoratrici ed i lavoratori di cui sopra hanno diritto al pensionamento anticipato se abbiano svolto una o più attività sopraelencate per un periodo di tempo di:

- 1) almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, compreso l'anno di maturazione, per le pensioni che decorrono dal 31 dicembre 2017;
- 2) almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni che decorrono dal 1 gennaio 2018.

Ai fini della determinazione dei periodi di cui sopra valgono i periodi effettivi di svolgimento delle attività.

Benefici

Dal 1 gennaio 2013 chi svolge lavori usuranti ha diritto alla pensione con un'età anagrafica ridotta di tre anni e ad somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità.

Nel periodo 2008-2012 i lavoratori gli stessi lavoratori hanno diritto alla pensione con questi requisiti:

- 1) dal 1 Luglio 2008 al 30 Giugno 2009 con un'età anagrafica ridotta di 1 anno rispetto a quella prevista, ossia, dipendenti pubblici e privati 57 anni, lavoratori autonomi 58 anni;
- 2) dal 1 Luglio 2009 al 31 Dicembre 2009 con un'età anagrafica ridotta di 2 anni ed una somma tra età e anzianità contributiva ridotta di 2 unità rispetto a quella prevista, ossia, dipendenti pubblici e privati 57 anni e 93 età + anzianità, lavoratori autonomi 58 anni e 94 età + anzianità;
- 3) per l'anno 2010 con un'età anagrafica rifotta di 2 anni ed una somma di età e anzianità ridotta di 1 unità rispetto a quella prevista, ossia, lavoratori dipendenti pubblici e privati 57 anni e 94 età + anzianità, lavoratori autonomi 58 anni e 95 età + anzianità;
- 4) per gli anni 2011 e 2012 con un'età anagrafica ridotta di 3 anni ed una somma di età e anzianità ridotta di 2 unità rispetto a quella prevista, ossia, lavoratori dipendenti pubblici e privati 57 anni e 94 età + anzianità, lavoratori autonomi 58 anni e 95 età + anzianità.

Per i lavoratori a turni che prestano l'attività per un periodo inferiore a 78 giorni e che maturano i requisiti dal 1 Luglio 2009 la riduzione dell'età anagrafica non può superare:

- a) 1 anno per coloro che prestano l'attività da 64 a 71 giorni;
- b) 2 anni per coloro che prestano l'attività da 72 a 77 giorni

Domanda

La domanda, corredata da documentazione, va presentata al proprio ente previdenziale:

- a) entro il 30 Settembre 2011 qualora abbia maturato i requisiti o li maturi entro il 31 Dicembre 2011;
- b) entro il 1 Marzo dell'anno di maturazione qualora li maturi a decorrere dal 1 Gennaio 2012.

La presentazione della domanda in ritardo, comporta il ritardo del trattamento fino a 3 mesi.

Contenuti della domanda

- 1) Indicare la volontà di avvalersi del d.lgs. n. 67/2011;
- 2) Specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna attività lavorativa;
- 3) Allegare la documentazione di cui alla tabella allegata

Roma, 14 Settembre 2011

La Segreteria Nazionale

Allegata Tabella A

TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI			
<p>Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011</p>	<p>Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011</p>	<p>Documenti che devono attestare l'attribuzione alla attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011</p>	<p>Ulteriore documentazione necessaria</p>
<p>a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1989)</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</p>		<p>- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore</p>
<p>b) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 8 ore. Per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro</p>	<p>TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento</p>	

<p>b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro 	<p>TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento 	
<p>c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2001, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinabile da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scalfi con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro 		<ul style="list-style-type: none"> - contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
<p>d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo</p>	<p>ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro 		

LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011	Documenti
<p>a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)</p>	<p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p>
<p>b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009</p> <p>b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo</p>	<p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p> <p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p>
<p>d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo</p>	<p>Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite</p>